

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

| | |
|---------------------|---|
| (NA) MARINARI | Presidente |
| (NA) MAIMERI | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| (NA) BLANDINI | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| (NA) RISPOLI FARINA | Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari |
| (NA) BARENGHI | Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti |

Relatore MAIMERI FABRIZIO

Nella seduta del 24/02/2015 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

Con ricorso protocollato in data 24 luglio 2014, il ricorrente, rappresentato da un legale di fiducia, espone che, in data 17 dicembre 2008, stipulava con l'intermediario resistente un contratto di finanziamento rimborsabile mediante delegazione di pagamento, per un capitale lordo di € 13.020,00, da restituire mediante n. 60 rate di € 217,00 ognuna, con decorrenza dal 1 febbraio 2009. Nel maggio 2011, in corrispondenza della 27a rata di rimborso, il cliente provvedeva ad estinguere anticipatamente l'operazione sulla base del conteggio estintivo dell'8 aprile 2011, dal quale poteva evincersi la detrazione di un importo pari a € 52,80 a titolo di "deduzione commissioni soggette a maturazione nel tempo". Con reclamo, presentato in data 26 giugno 2014, il ricorrente, ritenendo incongruo l'importo rimborsato, chiedeva la retrocessione delle commissioni e dei premi assicurativi corrisposti in sede di erogazione del prestito e non maturati. Ottenuto un riscontro negativo al reclamo, reiterava le richieste restitutorie dinnanzi all'ABF.

Nelle controdeduzioni l'intermediario eccepisce, in via preliminare, *l'improcedibilità del ricorso per incompetenza temporale*, affermando che "il ricorso in esame ha ad oggetto un contratto di finanziamento stipulato nel 2008, pertanto il *petitum* della controversia si riferisce ad una operazione antecedente al giorno 1 gennaio 2009. La data da prendere in



considerazione, infatti, per la declaratoria d'improcedibilità, è quella di sottoscrizione del contratto".

L'intermediario eccepisce, in secondo luogo, il *difetto di legittimazione passiva* con riferimento alla richiesta di restituzione della *quota parte degli oneri assicurativi*, invitando il ricorrente a rivolgersi alla compagnia assicurativa. Sul punto, la parte resistente ha richiamato l'art. 22 della legge n. 221/2012 e la decisione n. 3801/2013 con cui il Collegio di Napoli ha ribadito che la richiesta restitutiva relativa al premio assicurativo va direttamente indirizzata all'INPDAD (ora INPS). Precisa, inoltre, la circostanza di non aderire né all'ABI né all'ANIA, da ciò derivando l'impossibilità di invocare, nel caso di specie, i noti accordi stipulati tra tali associazioni di categoria. Né il regolamento ISVAP n. 35/2010 può trovare applicazione in quanto trattasi di una pattuizione regolamentare successiva alla data di stipula del contratto.

Venendo al merito, l'intermediario afferma di aver detratto, in sede di estinzione anticipata, gli interessi scalari del 2,80% ovvero € 276,48 ed € 52,80 a titolo di deduzione delle commissioni soggette a maturazione nel tempo (cc.dd. attività *recurring*), così come risulta dal conteggio di anticipata estinzione emesso in data 8 aprile 2011.

Sostiene, inoltre, l'inapplicabilità dell'art. 125-*sexies* del TUB specificando che le modifiche del citato articolo sono intervenute con il d.lgs. n. 141/2010 in attuazione della direttiva comunitaria n. 2008/48/CE, la quale, all'art. 30, prevede che "la presente direttiva non si applica ai contratti di credito in corso alla data di entrata in vigore delle misure nazionali di attuazione". La parte resistente, dunque, chiarisce di aver operato conformemente alla disciplina vigente alla data di sottoscrizione del contratto, rimborsando gli interessi e le voci di costo di natura *recurring*. Quanto agli oneri assicurativi ha eccepito, come detto, la propria carenza di legittimazione passiva.

Alla luce delle rispettive argomentazioni, il ricorrente chiede all'Arbitro il rimborso di € 868,51 a titolo di commissioni finanziarie e commissioni dell'intermediario finanziario ed € 161,21 per oneri assicurativi, oltre agli "interessi maturati e maturandi fino al soddisfo" ed € 500 a titolo di spese per assistenza difensiva.

L'intermediario resistente chiede al Collegio, preliminarmente, di dichiarare il ricorso non procedibile; in subordine, di rigettare le richieste restitutorie formulate dalla ricorrente in quanto infondate in fatto e in diritto.

DIRITTO

Con riferimento all'eccezione di incompetenza temporale basata sulla data di stipula del contratto, il Collegio evidenzia che il consolidato orientamento dell'Arbitro non attribuisce alcun pregio a tale rilievo, "in quanto viene nel caso di specie in considerazione una contestazione attinente ad effetti del contratto (nella specie la sua estinzione anticipata) prodottisi sotto l'imperio della cognizione temporale del Collegio": ABF Collegio di Roma, decisione n. 1302/2010; ABF Collegio di Milano, decisione n. 719/2011; ABF Collegio di Napoli, decisioni n. 3480/14 e n.10/2011).

Quanto all'eccepita carenza di legittimazione passiva relativamente alla richiesta di rimborso *pro quota* dei costi assicurativi, il Collegio precisa che l'univoca "giurisprudenza" dell'ABF considera anche il finanziatore soggetto obbligato a restituire al proprio cliente il premio relativo alla polizza accessoria collocata all'atto dell'accensione del prestito, in virtù del collegamento negoziale sussistente tra contratto di finanziamento e contratto di assicurazione. Cfr., *ex multis*, Collegio Napoli, decisione n. 6831/2014: "Residua la domanda di restituzione del premio assicurativo: negli ormai numerosi precedenti sottoposti al vaglio di questo Arbitro, si è avuto modo di chiarire che, contrariamente alla



ricostruzione dell'intermediario, la disposizione contenuta nell'art. 22 della legge n. 221/2012 – effettivamente conforme al dato testuale riveniente nell'art. 49 del regolamento Isvap n. 35/2010 – abbia inteso sancire a livello normativo la sussistenza di un evidente collegamento negoziale ogni qualvolta l'adesione ad una polizza assicurativa sia associata alla sottoscrizione di un contratto di finanziamento [...]. Tale associazione, invero, pur operata mediante la stipulazione di due contratti distinti sotto il profilo formale, realizza un'operazione economico-giuridica che può essere apprezzata esclusivamente in modo unitario: la comune intenzione delle parti, infatti, fa in modo che il contratto di assicurazione, devii dalla propria causa tipica per essere destinato a coprire il rischio da eventi che impediscano l'integrale restituzione dell'importo finanziato. Pertanto, sia dal punto di vista soggettivo sia dal punto di vista oggettivo, viene in essere un collegamento negoziale che rende le vicende del contratto principale, qual è quello di credito al consumo, rilevanti anche per quello accessorio, qual è il contratto assicurativo (cfr. Cass., 16 febbraio 2007, n. 3645; Cass., 10 luglio 2008, n. 18884). Nel caso di specie, l'anticipata estinzione del finanziamento determina il venir meno del rischio (oggetto della polizza) della mancata restituzione integrale dell'importo finanziato; ne consegue che la quota del premio corrisposto per intero al momento della stipula del prestito, corrispondente alla parte relativa alla vita residua del finanziamento, determini un trasferimento patrimoniale privo della necessaria giustificazione causale, con conseguente obbligo di restituzione in favore del sovvenuto. In virtù del richiamato collegamento negoziale, l'obbligo restitutorio può ben essere posto in capo al soggetto finanziatore, atteso che questi ha collocato anche il prodotto assicurativo vedendosi corrisposto il versamento del relativo premio; nei rapporti con il soggetto finanziato, dunque, non assume rilievo la circostanza che tale somma sia in effetti meramente custodita dal finanziatore, che è tenuto a versarla alla compagnia di assicurazione. Né tale ricostruzione può evincersi dalla lettura delle norme citate dal resistente; la legge n. 221/2012, infatti, così come il regolamento Isvap n. 35/2010, non sono norme volte ad identificare il soggetto legittimato alla restituzione, ma al contrario sono disposizioni che mirano essenzialmente a stabilire l'obbligo restitutorio in favore del sovvenuto proprio in ragione del descritto collegamento negoziale: obbligo che, per le ridette ragioni, può essere posto anche in carico all'intermediario collocatore della polizza”.

Risolte le questioni preliminari, il Collegio deve valutare la natura delle commissioni applicate in contratto per verificare la possibilità di una loro restituzione *pro quota* al cliente che abbia estinto anticipatamente il prestito. Per far ciò, il riferimento obbligato è alla decisione n. 6167 del 2014 del Collegio di coordinamento. Alla luce del contenuto di questa decisione, il Collegio osserva che, da contratto:

- *le commissioni finanziarie* sono corrisposte “a convenuta copertura [...] delle attività necessariamente preliminari e conclusive del prestito quali, esemplificativamente: l'esame della documentazione, gli oneri per la conversione o la convertibilità, da variabile in fisso, del saggio degli interessi o per la *copertura del relativo rischio per tutta la durata dell'operazione*; gli oneri per le operazioni di acquisizione della provvista, la elaborazione dei dati in funzione della legge 197/91, *le perdite per l'eventuale ritardo d'adeguamento dei tassi o della commissione nel periodo di preavviso delle mutate condizioni di mercato, etc.*”;
- *le commissioni dell'intermediario finanziario* sono destinate al soggetto “alla cui organizzazione – nella intermediazione del prestito – il mutuatario ha discrezionalmente ritenuto di rivolgersi per: 1) l'attività istruttoria del prestito, comprensiva dell'acquisizione della documentazione necessaria, di notificazione del contratto di mutuo agli enti interessati, di rimessa del netto ricavo al cedente; 2) la definizione dei relativi rapporti contabili; 3) l'eventuale estinzione dei prestiti in



precedenza contratti dal mutuatario; 4) *la prestazione della garanzia “non riscosso per riscosso” (se ed in quanto dovuta)*; 5) *la gestione delle rate di rimborso in scadenza*; 6) le perdite relative alla differenza di valuta tra erogazione iniziale e decorrenza dell’ammortamento; 7) *ogni altra attività svolta dall’Agente, dal Mediatore incaricato e/o da ogni altro soggetto abilitato all’offerta fuori sede*”. Con specifico riferimento a queste ultime, si evidenzia che, dai timbri e dalle firme apposte agli atti, emerge l’intervento di un “soggetto abilitato”;

- *premi assicurativi*, corrisposti per la copertura dei rischi relativi alla perdita dell’occupazione anche a causa di morte.

Come graficamente rappresentato, le commissioni riportate annoverano attività anche *recurring* e ciò le rende suscettibili, per l’opacità e la scarsa trasparenza che le connotano, di una interpretazione pro consumatore, nel senso di ritenerle tutte rimborsabili *pro quota* di fronte a un rimborso anticipato del prestito. Il rimborso, come è noto, deve essere effettuato attraverso il criterio del *pro rata temporis*, a meno che un criterio diverso non sia stato preventivamente concordato fra le parti, circostanza che qui non risulta essersi verificata.

Alla luce di questi principi, desunti anch’essi dalla richiamata decisione n. 6167/2014 del Collegio di coordinamento, e tenuto conto delle somme già restituite dall’intermediario, il Collegio ha riscontrato dovuti al ricorrente le seguenti somme per i seguenti titoli:

| | | |
|---------------------------------------|---|--------|
| commissioni intermediario finanziario | € | 458,83 |
| commissioni finanziarie | € | 437,32 |
| oneri assicurativi | € | 166.25 |

per un importo complessivo di € 1.009.61.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l’intermediario tenuto alla restituzione dell’importo complessivo di € 1.009,61, oltre interessi dalla data del reclamo; dispone altresì il ristoro delle spese per assistenza difensiva nella misura equitativamente determinata di € 200,00.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARCELLO MARINARI